	COMUNE DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza Codice 11100	Numero 15	Data 14/05/2015

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Originale

Adunanza di Prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, a seguito di avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BUTTI PAOLO	SI	GAROFALO GIORGIO	SI
ARGIUOLO ANITA	SI	BIZZOZERO ALFONSO	SI
BONITO ALESSANDRO	SI	MILANI GIOVANNI BATTISTA	SI
POGLIANI NADIA	SI	CAPPELLETTI ERSILIA TERESA	SI
FUMAGALLI ROBERTO	SI	GORLA LUCA	SI
BOMBONATO FABIO ANDREA	AG	PAGANI ROBERTO	SI
TAVECCHIO DIEGO	SI	VACCARINO MASSIMO ETTORE	AG
ALAMPI NATALE	SI	TAGLIABUE DANIELE PIERO MARIA	SI
ALLIEVI LUCA LUIGI	AG		

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA
Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. GAROFALO GIORGIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori G.Cilia, F.Rivolta, L.Caria, A.Formenti.

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Illustra il punto all'O.D.G l'Assessore Giusy Cilia.

L'Ass.re Cilia propone il seguente emendamento:
Si propone di inserire nel testo della delibera di Consiglio Comunale "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC", dopo l'alinea

"Visto il parere della Commissione Regolamenti" la seguente espressione:

"Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1) punto 7 del Decreto Legislativo 267/2000"

Si propone di inserire nel testo della delibera di Consiglio Comunale "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC" nella parte "Allegati" la seguente espressione:

"Parere Collegio Revisori"

Si mette in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti:	n. 13 (Il cons. Bizzozzero si assenta alle ore 22.30)
Voti Favorevoli:	n. 9 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, Gorla)
Contrari	nessuno
Astenuti	n. 4 (Pagani, Tavecchio, Alampi, Tagliabue)

L'emendamento è pertanto accolto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi espressamente previsti, oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del

costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nei casi espressamente previsti.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:
   1) i criteri di determinazione delle tariffe;
   2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
   3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
   4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
   1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.05.2014;

Visto l'art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la necessità di precisare all'art. 26 "Agevolazioni", comma 1, lettera a) del Regolamento IUC, componente Tari, nella tabella che descrive le tre tipologie di nucleo familiare, che si tratta di ISEE complessivo del nucleo familiare;

Ritenuto di dover modificare l'art. 8 "Detrazioni", al comma 1, lettera A) punto 4 del Regolamento IUC, componente Tasi, allo scopo di estendere l'agevolazione già presente per i parenti di primo

grado anche agli affini di primo grado, per consentire una uniformità di trattamento rispetto a persone legate da un vincolo matrimoniale;

Ritenuto di dover modificare, ai sensi dell'art. 13 co.2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214, l'art. 8 "Detrazioni", al comma 1, lettera C) punto 1 del Regolamento IUC, componente Tasi, per adeguamento della normativa, in riferimento alla facoltà di considerare abitazione principale quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ritenuto di dover modificare l'art. 6 "Equiparazione all'abitazione principale" al punto 2, del Regolamento IUC, componente Imu, allo scopo di estendere l'agevolazione già presente per i parenti di primo grado anche agli affini di primo grado, per consentire una uniformità di trattamento rispetto a persone legate da un vincolo matrimoniale;

Ritenuto di dover modificare, ai sensi dell'art. 13 co.2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, l'art. 6 "Equiparazione all'abitazione principale", al punto 3 del Regolamento IUC, componente Imu, per adeguamento della normativa in riferimento alla facoltà di considerare abitazione principale quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 9 "Rimborsi e Compensazioni" al punto 4 del Regolamento IUC, componente Imu, per snellire le procedure in occasione di somme versate in eccedenza per un tributo ed in difetto per l'altro, dando la possibilità ai contribuenti di compensare le somme a credito con quelle a debito solo per Imu e Tasi;

Ritenuto, agli effetti della normativa in vigore, di dover abrogare l'art. 10 "Potenziamento dell'ufficio Tributi" ai punti 1, 2, 3 e 4 del Regolamento IUC, componente Imu;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle normativa legislativa inerente l'Imposta Comunale IUC e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il verbale della Commissione Regolamenti in data 07/05/2015;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1) punto 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Consiglieri presenti: n. 13 (Il cons. Bizzozzero si assenta alle ore 22.30)

Voti favorevoli: n. 9 (Butti, Garofalo, Argiuolo, Bonito, Cappelletti, Milani, Fumagalli, Pogliani, Gorla)
Voti contrari: n. 2 (Pagani, Tavecchio)
Astenuti n. 2 (Alampi, Tagliabue)

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;

2) di modificare l'art. 26, comma 1, lettera a) "Agevolazioni" del Regolamento IUC, componente Tari, modificando nella tabella la descrizione, che si ripete nelle tre tipologie di nucleo familiare, come segue:
   ...omissis...
   "ISEE complessivo del nucleo familiare"
   ...omissis...

3) di modificare l'art. 8 "Detrazioni", al comma 1, lettera A) punto 4 del Regolamento IUC, componente Tasi, come segue:
   4) Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti e affini in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

4) di modificare l'art. 8 "Detrazioni", al comma 1, lettera C) punto 1 del Regolamento IUC, componente Tasi, come segue:
   C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")
   1) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) di modificare l'art. 6 "Equiparazione all'abitazione principale" al punto 2, del Regolamento IUC, componente Imu, come segue:
   2.Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti e affini in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

6) di modificare l'art. 6 "Equiparazione all'abitazione principale" al punto 3, del Regolamento IUC, componente Imu, come segue:

3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

7) di modificare l'art. 9 "Rimborsi e Compensazioni" al punto 4, del Regolamento IUC, componente Imu, come segue:

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite ad Imu e Tasi. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

8) di abrogare l'art. 10 "Potenziamento dell'ufficio Tributi" ai punti 1, 2, 3 e 4 del Regolamento IUC, componente Imu;

9) di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"come da bozza allegata alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

10) di dare atto che il predette modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015;

11) di dare atto che la presente delibera ed il relativo Regolamento dovranno essere trasmessi in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente;

Allegati:

- Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" con evidenziate le modifiche apportate;
- Parere Collegio Revisori;
- Pareri

	Comune di Seveso Provincia di Monza e della Brianza Codice 11100	Delibera di Consiglio Comunale n.15	14/05/2015

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DR. GAROFALO GIORGIO

IL Segretario Generale
DR.SSA ANNA LUCIA GAETA

----------UFFICIO RAGIONERIA----------

Registrato impegno all'intervento entroindicato

Lì_____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si dichiara che questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Lì, _____ IL SEGRETARIO GENERALE

_____

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo, dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal_____ al _____.

Attesta inoltre, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- decorsi dieci giorni dalla data d'inizio delle pubblicazioni (Art. 134
- comma 3 - T.U. sull'Ordinamento Enti Locali);

Lì_____ IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Allegato alla delibera del
Consiglio Comunale
N° 15 del 14/05/2015

CITTA' DI SEVESO
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/05/2015 ORE 21,00

PUNTO 2) APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: "Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.".
Illustra l'argomento l'Assessore Cilia.

ASS. CILIA GIUSY
Passo all'illustrazione della delibera che propone delle modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, della I.U.C..
In data 20 maggio 2014, quest'assemblea, con delibera n. 9, ha approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C. che, come ben si ricorda, ha cambiato in parte lo scenario tributario degli enti locali.
Infatti, con la legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, che è stata istituita l'Imposta Unica Comunale.
Nell'ambito della propria podestà regolamentare, il Comune di Seveso ha adottato il suddetto provvedimento.
Il regolamento, pur essendo stato approvato solo lo scorso anno, necessita di alcune modifiche per sanare alcune incertezze interpretative per recepire nuove norme successive.
Per questi motivi, si propongono gli adeguamenti che verranno a breve illustrati.
E' doveroso precisare che l'impianto strutturale è rimasto invariato, così come la disciplina dei tributi comunali.
Infatti, le fondamenta dei presupposti al comma 639, dell'articolo 1, della legge 147/2013 rimangono, da una parte il possesso di immobili e dall'altra l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.
I presupposti impositivi sono individuati nei soggetti passivi e nell'oggetto dell'imposizione tributaria.

I soggetti passivi sono sia i possessori di immobili che i fruitori di servizi, mentre il presupposto oggettivo è l'immobile, di cui il soggetto passivo può essere proprietario solo detentore.
L'Imposta Unica Comunale si riconferma con le sue caratteristiche tre entrate:

- l'Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale;
- la Tassa sui Servizi Indivisibili;
- la Tassa sui Rifiuti, la TARI.

Il Regolamento, infatti, recepisce e regolamenta i singoli tributi e la struttura delle sue quattro parti rimane invariata.
La prima parte disciplina la parte generale dell'Imposta Unica Comunale; la seconda parte regolamenta l'istituzione e l'applicazione della TARI e la terza parte regolamenta l'istituzione e l'applicazione della TASI.
L'ultima parte regolamenta l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, I.M.U..
In Commissione regolamenti sono state già illustrate le modifiche che vengono proposte nel presente documento. E, precisamente, sono oggetto di modifica i seguenti articoli. L'articolo 36 del tributi TARI, denominato "Agevolazioni"; l'articolo 8 del tributo TASI "Detrazioni"; all'articolo 9 del tributo IMU "Rimborsi e compensazioni" e l'articolo 10 del tributo IMU "Potenziamento dell'ufficio tributi".
L'articolo 26 è modificato al punto 1) nella parte relativa al reddito annuo precedente e al reddito ISEE. L'ISEE è un indicatore e, pertanto, era impropria la locuzione "Reddito ISEE", le modalità di determinazione dell'ISEE sono disciplinate dal D.P.C.M. 159/2013 e le sue componenti reddituali e temporali non possono essere derogate dagli enti locali.
Pertanto, la nuova formulazione sana queste possibili difformità dando luogo ad una corretta interpretazione della norma nazionale.
La nuova formulazione, pertanto, sarà la seguente: "ISEE", come vedete dalle slide si può subito cogliere la modifica, sono tutte riportate in rosso, "ISEE complessivo del nucleo familiare" anziché "Reddito ISEE".
Per quanto riguarda invece l'articolo 8, alla voce "Detrazioni" vengono proposte le modifiche relativamente ai soggetti che possono fruire della detrazione prima casa.

E, precisamente, il punto 4) lettera a) recepisce che le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta, oltre che a parenti in linea retta entro il primo grado, anche gli affini in linea retta entro il primo grado.
Vengono considerati anche per questi ultimi quindi abitazioni principali, purché l'unità utilizzata come abitazione principale di questi ultimi abbiano un ISEE non superiore a euro 15.000,00.
Il punto 1) lettera c) viene modificato nella parte in cui si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare degli italiani residenti all'estero, iscritto all'AIRE.
Tale equiparazione è consentita solo per gli italiani iscritti all'AIRE, purché pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
Tale modifica è dovuta in quanto è necessario recepire quanto stabilità dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 47 del 2014, Legge n. 80/2014.
Infatti, l'articolo 9 bis ha modificato il comma 13 del comma 2 del Decreto Legge 201.
Non risulta locata e sono state soppresse le locuzioni "l'unità immobiliare", così come le parole "non risulta locata". E dopo l'ottavo periodo è stato inserito: "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritta all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
L'articolo 8, quindi, risulta modificato, come si vede dalle slide, per la parte in rosso.
Articolo 8 - Detrazioni. Per quanto riguarda l'articolo 8, riguarda le detrazioni sempre per i cittadini italiani residenti all'estero a partire dall'anno 2015 e considerata, si ripete pari pari quello che è stato recepito nel precedente articolo in cui si parla, appunto degli italiani residenti all'estero, purché siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
Hanno diritto appunto anche questi ultimi alla detrazione.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 6 - Equiparazione all'abitazione principale, diciamo che gli articoli 6 e 8 per quanto riguarda la TASI e invece l'articolo 6 per quanto riguarda l'I.M.U., anche quest'ultimo recepisce sempre questa modifica, riguarda gli affini e riguarda anche gli italiani residenti all'estero.
Poi abbiamo, infine, l'articolo 9 che riguarda il tributo I.M.U. in cui si parla di rimborsi e compensazioni. Per questo articolo si propone una modifica per recepire una richiesta dei cittadini contribuenti, quella di poter effettuare la compensazione tra i diversi tributi nel caso via sia un'eccedenza di versamento per uno dei tributi rispetto ad un minore versamento del dovuto, relativamente ad un altro tributo.
Il testo è così modificato:
Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quell'accredito, purché riferite ad I.M.U. e TASI. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
E, infine, viene abrogato l'articolo 10 in ogni sua parte in quanto la normativa nazionale non consente la costituzione di fondi di compensi incentivanti per il potenziamento degli uffici tributari.
In conclusione, si richiede dell'approvazione delle modifiche sopra proposte che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015, consentendo di eliminare le incertezze interpretative di parte del regolamento.
Infine, vorrei sottolineare il valore aggiunto che questa nuova regolamentazione apporta, il recepimento di un'esigenza segnalata dagli stessi cittadini utenti, cioè la possibilità delle compensazioni di somme a credito con quelle a debito di tributi diversi, senza alcun aggravio per i cittadini stessi.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie Assessore.
Ci sono delle domande? Ci sono degli interventi?
Lascio la parola all'Assessore.

ASS. CILIA GIUSY
In merito a questa delibera, propongo un emendamento.
Propongo di inserire nel testo della delibera il testo così emendato.
Dopo la linea "visto il parere della Commissione regolamenti", la seguente espressione: "Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000"
E poi si propone di inserire nel testo sempre della delibera, nella parte allegati, la seguente espressione: "Parere Collegio dei Revisori".
Il presente emendamento proposto dispone il recepimento del parere del Collegio dei Revisori dei Conti che, dopo avere preso atto dello schema di modifica del regolamento e che la sua approvazione deve essere preventiva al bilancio di previsione dell'anno 2015, con efficacia dal 1° gennaio 2015, esprime parere favorevole alle modifiche proposte al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C., sottoposto al suo esame.
Pertanto, si raccomanda l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie Assessore. Prego Consigliere Tavecchio.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Scusi Presidente, visto che siamo stati in Commissione Regolamenti, però magari in aula se l'Assessore poteva, diciamo così, esplicare il perché vengono approvate preventivamente le aliquote, rispetto al bilancio e non si fa congiuntamente al bilancio. Ce l'aveva già spiegato, però mi sembra doveroso...

ASS. CILIA GIUSY
Sì...

CONS. TAGLIABUE DANIELE
Se posso, sempre su questo argomento, visto che è un parere dei revisori dei conti quello espresso, nel quale si dice, adesso non ce l'ho sott'occhio, comunque che è necessario fare l'approvazione preventiva rispetto al Bilancio di Previsione, in base a quale norma? Perché, a me sembra... cioè non mi è chiaro se c'è una normativa che impone

l'approvazione preventiva del regolamento oppure è una scelta diciamo di opportunità per facilitare l'utenza? Ecco!

ASS. CILIA GIUSY

Allora, per quanto riguarda la prima domanda, come avevo già anticipato in Commissione Regolamenti, ho chiesto che venissero approvate sia il regolamento, che le delibere sui tributi perché con il Bilancio di Previsione, essendo, come ho detto nella prima comunicazione, essendo questo un nuovo Bilancio perché c'è tutta una serie di modifiche e anche di recepimento da parte di tutte le disposizioni normative nuove e i software devono comunque essere aggiornati con questa nuova normativa, abbiamo preferito approvare prima le delibere dei tributi per dare la possibilità ai cittadini di avere le informazioni in tempo, per poter poi effettuare i versamenti, senza gravare sui cittadini ed arrivare.
Tra l'altro, è consentito dalla legge di approvarle assieme all'approvazione del Bilancio.
Ritengo che comunque, com'è già stato fatto notare sia l'anno scorso, che in Commissione Regolamenti, non consente ai Consiglieri delle opposizioni di avere un quadro completo di quella che è la manovra finanziaria e, per questo, abbiamo sopperito inviando una bozza alla vostra mail, per consentire di avere un quadro chiaro.
Faccio anche qui la precisazione che comunque non sarà oggetto di discussione in questa sede del Bilancio di Previsione, ma semplicemente di quelle che saranno le aliquote e le tariffe che dovranno essere approvate da quest'aula.
Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito che ha posto il Consigliere Tagliabue, relativamente al parere in cui si dice che il regolamento deve essere approvato preventivamente ed essere preventivo, rispetto al bilancio di previsione, è perché innanzitutto il regolamento deve essere approvato prima di approvare le delibere che riguardano le aliquote e le tariffe perché è una norma generale, se così possiamo dire, rispetto a quelle che sono invece le delibere che abbiamo nello specifico e, che, quindi, sono norme che riguardano la disciplina generale dei tributi.
E, in secondo luogo, perché la legge prevede una cronologia temporale nell'approvazione di determinati atti, previsti anche dal Decreto Legislativo 267, perché non sono chiare

quali sono le entrate che il Comune avrà attraverso l'imposizione tributaria, non può deliberare il Bilancio di Previsione in quanto le spese non sarebbero coperte.
Poi non so se la dottoressa Mariani vuole aggiungere qualcosa in merito.

DOTT.SSA MARIANI
No, mi sembra che sia abbastanza chiaro, cioè il regolamento disciplina le tre tipologie di tributi: I.M.U., TARI e TASI. Le delibere recepiscono quanto indicato nel regolamento e il Bilancio di Previsione altrettanto, per cui è tutto consequenziale.
La norma, il Testo Unico dice che prima si approvano regolamento, aliquote dei tributi, dopodiché il Bilancio, perché il Bilancio è la logica conseguenza di quanto è stato approvato preventivamente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie. Non ci sono altre domande? Consigliere Fumagalli prego.

CONS. FUMAGALLI ROBERTO
Sempre a proposito di quanto già discusso in Commissione Regolamenti, lo scorso anno ci furono una serie di problematiche derivanti da una legislazione nazionale che fissò un termine; ricordo che circa un quarto dei Comuni riuscirono ad ottemperare nei tempi previsti dalla legge.
Nonostante questo, ci furono dei problemi a livello di ministero che non segnò immediatamente le nostre aliquote nelle apposite tabelle ministeriali e questo causò a tanti cittadini moltissime difficoltà perché alcuni professionisti, alcuni C.A.F., alcuni centri preposti non riuscivano ad aiutare i cittadini.
Ricordo che il P.D. addirittura aprì presso la sede un centro di assistenza, il Comune penso che lo faccia anche quest'anno, ha messo a disposizione un programma, ma questo comunque limitò il disagio dei cittadini e non lo annullò.
Quindi, io ritengo positivo il fatto che si facciano le cose per tempo e si dia tempo ai cittadini di organizzarsi.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie Consigliere. Ci sono altre domande? Consigliere Tavecchio.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Sì, Presidente. Rileggendo il regolamento, che era come quello dell'anno scorso, volevo capire dall'Assessore Rivolta relativamente alla parte di tributo dovuto fisso, diciamo così, per la TARSI...? Tra TARSU e TARI non si capisce più niente! La TARI, il contributo fisso ed il contributo dovuto per, diciamo così, il sacco blu, per farci capire, quindi per il conferimento dei sacchi.
Quando entrerà in vigore la cosa? Perché sul regolamento c'è già scritto che una parte del tributo è dovuta fissa, una parte del tributo sarà dovuta in base ai conferimenti, però non mi è chiaro.

ASS. RIVOLTA FABIO
(l'intervento si sente male)
Allora, è dato in base al numero degli abitanti, però la tariffazione puntuale potrò poi essere applicata solo e soltanto successivamente poi agli accordi che ci saranno con GELSIA per il... no, allora, esatto! Per cui, noi, adesso abbiamo fatto, verificando anche questa scelta di applicare quanto prima possibile.
Questo che noi applichiamo è il metodo normalizzato, se dobbiamo entrare nello specifico abbiamo comunque dei valori che sono ancora in fase di stabilizzazione per quanto riguarda il discorso del sacco blu, anche perché noi siamo partiti l'anno scorso per un periodo semestrale su Baruccana, siamo partiti il 4 di dicembre per quanto riguarda tutto il territorio e solo adesso riusciamo a dare dei dati che siano più o meno stabili.
Per cui, una volta poi stabilizzati questi dati, riusciremo a fare una determinazione corretta di quello che è il calcolo esatto e, quindi, inserire questi dati all'interno del nostro calcolo normalizzato.
Adesso si risolvono delle specifiche tecniche a livello finanziario particolari...

DOTT.SSA MARIANI
Il metodo per calcolare la tariffa funziona sulla base di quanto stabilisce il Decreto Legislativo 158 del 1999, il

Codice dell'ambiente, è un metodo che non prevede ancora il peso del sacco, quindi la quantificazione puntuale dei rifiuti prodotti, ma prevede un algoritmo matematico in cui ci sono due parti.
Allora, innanzitutto suddividiamo utenze domestiche da utenze legate alle attività produttive.
Per quanto concerne le attività produttive, l'anno scorso siamo passati dalla vecchia tassa rifiuti alla TARES e, in quel caso, abbiamo convertito le categorie merceologiche delle diverse attività della tassa rifiuti nelle nuove categorie previste dal Decreto, nelle trenta categorie.
Ad ogni categoria, quindi ad ogni tipologia di attività, dal falegname al fruttivendolo al negozio, quindi per ogni tipologia di attività sono legati dei coefficienti che misurano la produzione di rifiuti sulla base proprio dell'attività.
Ci sono alcune attività che proprio per le caratteristiche dell'attività stessa producono più rifiuti rispetto ad altre. E quindi c'è un parametro, un coefficiente che è allegato alla tabella allegata alla delibera, che vedete crescere o diminuire, è uno 0, poi ci sono diversi decimali dopo la virgola, che vedete crescere o diminuire a seconda della tipologia di attività.
L'altro parametro, questo è il KD, l'altro parametro che è il KC nelle tabelle è legato ai metri quadri, alla superficie, quindi più grandi sono le superfici, più si ipotizza che producano quantità di rifiuti elevate.
Per quanto riguarda invece il discorso delle utenze domestiche, i due parametri sono legati, da una parte al numero dei componenti del nucleo familiare per il principio che la tassa deve coprire chi più produce rifiuti più paga, quindi questo è il meccanismo, i nuclei familiari che hanno un maggior numero di componenti pagano di più perché c'è un coefficiente più alto.
L'altro coefficiente invece è sempre legato, come per le attività, sulla base del numero dei metri quadri.
Questo sistema, inseriti i coefficienti all'interno di un algoritmo, automaticamente l'algoritmo ti calcola le varie tariffe sulla base per quanto riguarda le utenze domestiche dei dati che noi abbiamo come denuncia tassa rifiuti sui nuclei familiari e, per quanto riguarda l'attività sulla base dell'attività che abbiamo iscritte al ruolo.

E' un metodo che serve per dare un peso alle diverse tipologie di attività e alle diverse tipologie di utenze domestiche, ma non è il metodo puntuale, nel senso io produco più rifiuti, tot numero di rifiuti e quindi pago di più.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Quello ho capito! Ma, infatti, nel regolamento mi pare di aver capito che è misto.

DOTT.SSA MARIANI
Sì.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Ok. Però il misto, cioè la mia domanda era quando entrerà in vigore la parte non fissa, quindi prevista con determinate variabili, ma la parte a conferimento, che non è a quantità, a peso, ma è a conferimento...

DOTT.SSA MARIANI
Quando andrà a regime il sacco blu.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
...tot sacchi messi che siano pesanti o no.

DOTT.SSA MARIANI
Quando andrà a regime il sacco blu.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Esatto, questa è la...

ASS. RIVOLTA FABIO
Esatto, quando andrà a regime lo stiamo valutando con i dati che stiamo raccogliendo, perché prima della stabilizzazione del servizio non si può considerare l'entrata a regime.
Per quanto riguardava il discorso che diceva poc'anzi la dottoressa Mariani, per quanto riguarda la parte fissa, divise sempre in utenze domestiche e non domestiche e la parte invece di tariffa variabile, potete trovare quello che poi viene inserito nell'algoritmo con le due percentuali e questo varrà per il calcolo della tariffa dell'anno precedente.
Tenete presente che comunque, dato che avremo un incremento sostanziale della raccolta differenziata con una

stabilizzazione che potrebbe essere intorno al 75 - 76 per cento e una diminuzione 2015 degli derivanti dai minori costi del servizio e minori costi di smaltimenti, tutti questi benefici, qualora riuscissimo poi ad applicare per l'anno prossimo anche la variabile, cioè anche la tariffazione puntuale, troverete, troveremo dei benefici considerevoli, l'anno prossimo.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
L'anno prossimo! Quindi non quest'anno.

ASS. RIVOLTA FABIO
Quest'anno c'è la tariffa dell'anno scorso.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Sì, sì, ok.

SINDACO BUTTI PAOLO
Volevo anche precisare che le tariffe si basano sui dati dell'anno precedente.
Quindi il progetto che è partito a livello sperimentale su un quartiere negli ultimi sei mesi del 2014 ha dato determinati risultati, che hanno ridotto mi sembra di circa 25.000,00 euro il costo.
Quest'anno, l'apertura del servizio su tutto il territorio darà risultati diversi e, in base a questi risultati, ci sarà l'aspetto legato alla tariffazione puntuale dovuta al sacco blu e, invece, l'aspetto della riduzione della tariffa legato ai maggiori contributi CONAI, alle riduzioni dei canoni su cui stiamo lavorando anche attraverso la scelta del contratto di servizio con GELSIA, cioè si sta facendo tutto un percorso che porterà, con il passare degli anni, progressivamente, sempre più risultati migliorativi in riferimento alla tariffa ai cittadini, che ricordo copre al cento per cento i costi, quindi qui quello che viene speso dal Comune viene rigirato completamente sulla tariffa, quindi conseguentemente anche risparmio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie. Ci sono altre domande? Se non ci sono, direi che possiamo aprire la discussione degli interventi nel merito, come sempre, se ce ne sono. Prima non mi sembrava ce ne fossero perché...

Passiamo direttamente quindi alle dichiarazioni di voto? Non senza prima precisare che il Consigliere Alfonso Bizzozero è dovuto andare via dal Consiglio Comunale perché non sta molto bene, quindi me l'ha detto e, quindi, da questo momento è assente per questo motivo e si scusa, ma non sta molto bene.
Quindi, se non ci sono interventi...

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Scusi Presidente, andiamo a votare l'emendamento o andiamo a votare direttamente il regolamento?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Allora, andiamo a votare gli emendamenti proposti dall'Assessore Cilia e, poi, successivamente, andiamo a votare la delibera emendata.
Se avete bisogno di una rilettura degli emendamenti, forse opportuna, io chiederei all'Assessore di farlo.

ASS. CILIA GIUSY
Se volete ripeto il testo dell'emendamento.
Si propone di inserire nel testo della delibera di Consiglio Comunale dopo la linea "visto il parere delle Commissioni regolamentari", la seguente espressione: "Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000".
E poi si propone di inserire nel testo della delibera di Consiglio Comunale, nella parte "allegati", la seguente espressione: "Parere Collegio Revisori".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie mille.
Quindi passiamo appunto a votare questi emendamenti.
Chi è favorevole? Pogliani, Fumagalli, Bonito, Cappelletti, Argiuolo, Milani, Gorla, Garofalo, il Sindaco.
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Tagliabue, Pagani, Tavecchio, Alampi.
Quindi gli emendamenti sono stati accettati.
Prima di votare, se ci sono dichiarazioni di voto vi permetto di farle. Se ce ne sono, altrimenti andiamo a votare la delibera.
Procediamo quindi al voto. Consigliere Tavecchio.

CONS. TAVECCHIO DIEGO
Il nostro voto sarà contrario, come del resto l'anno scorso. Anzi, prima doveva fare un ringraziamento agli uffici, all'Assessore che si è reso disponibile, anche in sede di Commissione Regolamento, a mandarci alcuni documenti che stretto stretto non erano dovuti. Quindi ringrazio anche la dottoressa Mariani.
L'anno scorso abbiamo votato contro il regolamento I.U.C., va bene, infatti ci siamo astenuti su queste modifiche, però il nostro voto comunque rimane contrario. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie Consigliere Tavecchio. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Gorla, prego.

CONS. GORLA LUCA
Magari vado a metà strada... Garibaldi... si incontravano a metà strada a Teano per unire l'Italia.
Va bene, mi accodo al ringraziamento della minoranza per il lavoro fatto dagli uffici e dall'Assessorato.
E' una modifica, è un nuovo regolamento, quindi abbiamo cercato di migliorarlo per avere un massimo risultato con lo sforzo che c'è stato, perché ovviamente c'è sempre uno sforzo dietro al lavoro che si fa e a quello che si porta in Consiglio.
Bisogna ricordare che si è ampliato il bacino d'utenza di chi può sfruttare alcune detrazioni, come gli affini fino al primo grado.
C'è anche un suggerimento che abbiamo colto dai cittadini che abbiamo recepito il loro suggerimento della compensazione IMU - TASI sugli eccessi o, se vogliamo dire, sui difetti di regola.
E poi non vorrei dimenticare che è un'informazione preventiva, quindi siamo tutti informati da questo momento in poi, si può agire di conseguenza per pagare le tasse, visto che, in effetti, le tasse aumentano non per chi non le paga, ma per chi le paga!
Grazie. Ovviamente il voto è a favore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GAROFALO GIORGIO
Grazie Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo mettere in votazione la delibera emendata. Quindi

il punto: "Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.".
Chi è favorevole? Pogliani, Fumagalli, Bonito, Gorla, Cappelletti, Argiuolo, Milani, Garofalo, il Sindaco.
Chi è contrario? Pagani, Tavecchio.
Chi si astiene? Tagliabue, Alampi.
Grazie.
Adesso io ho una proposta per il Consiglio, perché mancano tre punti all'Ordine del Giorno e, per le loro caratteristiche, mi sembrerebbe diciamo il caso di discuterle insieme, quindi accorpare la discussione, ovviamente la votazione verrà fatta per ogni singola delibera. Così avevamo fatto anche l'anno scorso! Mi sembra, insomma, che possa facilitare.
Giustamente l'Assessore Cilia mi faceva notare che, in realtà, l'ultima delibera probabilmente avrebbe il merito di essere discussa... la numero? No, quindi è a livello... ok, non c'è nessuna... la delibera n. 3, quella sull'IRPEF probabilmente avrebbe bisogno di una discussione propria e poi si andrebbero ad accorpare le rimanenti.
Quindi questa è la proposta, se non ci sono... ok.

CITTÀ DI SEVESO

(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

"IUC"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14/05/2015

INDICE

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda l'IMU:

1) la disciplina di categorie assimilate all'abitazione principale;

2) la disciplina di riduzioni ed esenzioni.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 7. Soggetti passivi
Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione
Art. 13. Determinazione della tariffa
Art. 14. Articolazione della tariffa
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo giornaliero
Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 26. Agevolazioni
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. Poteri del Comune
Art. 31. Accertamento
Art. 32. Sanzioni
Art. 33. Riscossione
Art. 34. Interessi
Art. 35. Rimborsi
Art. 36. Somme di modesto ammontare
Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 39. Clausola di adeguamento
Art. 40. Disposizione transitoria

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dalla legge n. 147/2013 diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione e il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo Tari è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, previo sopralluogo di verifica del tecnico dell'ufficio ecologia, applicando in caso di pretrattamento una riduzione del 30%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono presentare la richiesta allegando la prevista documentazione da cui risulti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al comma precedente e indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

La richiesta di detassazione, debitamente documentata, deve essere precedentemente valutata dal competente Servizio Ecologia Comunale.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
c) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa in proporzione alla quantità di rifiuto prodotto.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, per le quali gli utenti dimostrino di procedere in forma continuativa durante l'anno alla pratica del compostaggio domestico sui rifiuti organici prodotti nell'ambito dell'abitazione stessa, si applica una riduzione del 20 % sulla quota variabile. L'applicazione di tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposito certificato di partecipazione ai corsi attestanti la capacità del soggetto di gestire il rifiuto umido.

La richiesta, munita del predetto certificato, deve essere inoltrata al competente Servizio Ecologia che, dopo aver espletato apposito accertamento tecnico, comunicherà all'ufficio Tributi gli esiti dell'istruttoria per i provvedimenti.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) riduzione del 30%: per gli utenti che si trovano nelle seguenti condizioni economiche con componenti nucleo familiare presenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento:

Nr. componenti nucleo familiare	1	2	3	4 o più
ISEE complessivo del nucleo familiare	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00

Nr. componenti nucleo familiare composto da pensionati, loro coniugi ed eventuali altri familiari	1	2	3	4 o più
ISEE complessivo del nucleo familiare	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 14.000,00	€ 16.000,00

Nr. componenti nucleo familiare comprensivo di soggetti portatori di handicap	1	2	3	4 o più
ISEE complessivo del nucleo familiare	€ 12.000,00	€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 18.000,00

a condizione che l'abitazione principale sia l'unico immobile posseduto ad uso abitativo e che la stessa sia classificata o classificabile nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A7.

Al fine dell'applicazione del presente regolamento per soggetto portatore di handicap s'intende:

Il soggetto minorenne che presenta una menomazione fisica, psichica e sensoriale la cui diagnosi è identificata nel verbale attestato dalla Commissione medica dell'ASL territorialmente competente;

Il soggetto maggiorenne che presenta una menomazione fisica, psichica e sensoriale la cui diagnosi e percentuale di invalidità sono identificate nel verbale attestato dalla Commissione medica dell'ASL territorialmente competente con una percentuale di invalidità del 100% e con impossibilità a deambulare senza accompagnatore.

b) riduzione del 20% per le abitazioni aventi una superficie tassabile non superiore a mq. 120, occupata da un nucleo familiare composto da una o più persone di cui almeno un componente sia di età pari o superiore a 80 anni, previa presentazione di un'attestazione ISEE avente un reddito massimo del nucleo familiare pari ad € 15.000,00";

c) esenzione per i nuclei familiari al 1° gennaio dell'anno di riferimento composti da almeno 4 figli minori di 24 anni, aventi un ISEE inferiore a 30.000 euro;

d) esenzione per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per almeno 6 mesi;

Tali riduzioni, salvo diversamente previsto dalle singole ipotesi di agevolazione, sono concesse su domanda documentata degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto; la documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di cui al Dpr n. 445 del 28.12.2000, ad eccezione di quella richiesta alle lettere a), b) e c) per le quali occorre presentare il modello ISEE;

e) esenzione per gli asili nido, le scuole materne, le scuole primarie e le scuole secondarie inferiori sia pubbliche che private, le scuole secondarie superiori pubbliche, posto che le scuole pubbliche sono esentate per legge. Per scuole pubbliche si intendono sia quelle statali che quelle paritarie.

f) esenzione per il Seminario Arcivescovile, la Casa di Riposo P. Masciadri, la Casa Betania e la Fondazione Maddalena Grassi (Exodus).

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Sono inoltre esenti per legge i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; i fabbricati

utilizzati dal comune per uffici e servizi, per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 28 . Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 . Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel

caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,

fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano inferiori a € 25.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 34. Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 25.000,00, il riconoscimento dei benefici sopra citati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione bancaria. Il contribuente decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate;

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto stabilito per il ravvedimento operoso dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di 2 o più rate, le cui scadenze sono stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 31.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Diposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto dell'imposta

Art. 5. Soggetti passivi

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6. Base imponibile

Art. 7. Determinazione delle aliquote

Art. 8. Detrazioni

Art. 9. Riduzioni ed esenzioni

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10. Dichiarazioni

Art. 11. Modalita' di versamento

Art. 12. Scadenze del versamento

Art. 13. Somme di modesto ammontare

Art. 14. Funzionario responsabile del tributo

Art. 15. Accertamento

Art. 16. Rimborsi e compensazioni

Art. 17. Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dalla legge n. 147/2013 e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa. Si elencano di seguito i servizi indivisibili comunali che verranno presi in considerazione:

- Spese illuminazione pubblica;
- Manutenzione ordinaria strade;
- Spese manutenzione verde pubblico;
- Spese servizi di polizia locale;
- Servizio di protezione civile;
- Servizio anagrafe e stato civile;
- Servizi cimiteriali;
- Servizi socio-assistenziali.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 4. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

Art. 6. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
   a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42;
   b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
      Ai fini dell'applicazione della riduzione si considerano inagibili o inabitabili gli immobili che essendo in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per se' solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc).

Art. 7. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalle norme vigenti in relazione alle diverse tipologie di immobile;
c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite stabilito dalle norme vigenti.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 8, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 9, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 8. Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 677 ultimo periodo dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4) Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

dell'imposta a parenti e affini in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1) Per ciascun figlio, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante, purchè non siano proprietari di altri immobili sul territorio comunale;

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")
1) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

D) le unità immobiliari appartenenti alle COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 677 ultimo periodo dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Ai sensi del comma 682 art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 la disciplina delle riduzioni deve tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
Sono inoltre esenti per legge i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie e dai comuni, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 10 Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Art. 11 Modalita' di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 12 Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 13. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

Art. 14. Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 15. Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16. Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13.

Art. 17. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

INDICE

Art. 1: Oggetto del regolamento

Art. 2: Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

Art. 3: Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 4: Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 5: Nozione di abitazione principale e pertinenze

Art. 6: Equiparazione all'abitazione principale

Art. 7: Esenzioni

Art. 8: Modalità di versamento e riscossione. Interessi

Art. 9: Rimborsi e compensazione

Art. 10: Potenziamento dell'ufficio tributi - Abrogato

Art. 11: Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Seveso dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal decreto legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Seveso.

Art. 2 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Art. 3 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.
4. Il valore delle aree edificabili così determinato costituisce il valore minimo applicabile ai terreni edificabili.
5. In presenza di atti pubblici o perizie giurate che certifichino un valore superiore, il contribuente è tenuto ad adeguare la dichiarazione ed il conseguente versamento IMU al valore indicato nell'atto stesso.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dell'applicazione dei valori minimi come sopra determinati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
7. I valori delle aree edificabili dovranno essere aggiornati annualmente con riferimento alla variazione intervenuta nei dodici mesi dell'anno precedente dell'indice Istat.

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. Ai sensi dell'art.art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservatrivo, ai sensi dell'art.

31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per se' solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc).

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
   Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 - Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti e affini in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

   a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

   b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

   c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

   d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

   e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

   f. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

   g. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

   h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

   i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

   j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

   k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

   l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la

presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 8 – Modalità di versamento e riscossione. Interessi.

1. Le modalità di versamento e riscossione sono previste dalla Legge.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore al limite indicato dal Ministero delle Finanze per i versamenti d'imposta.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro.
4. Si considerano inoltre regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

Art. 9 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al limite indicato dal Ministero delle Finanze per i versamenti d'imposta.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite ad Imu e Tasi. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 10 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CITTÀ DI SEVESO

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SERVIZIO PROPONENTE TRIBUTI

Delibera n. 15 del 14 MAG. 2015

avente per oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL CAPO SERVIZIO _____ LI' 16/04/15 IL CAPO SETTORE A. Sarcuni

2) SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D. Lgs. 267/2000,

così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

- [x] favorevole
- [ ] non favorevole
- [ ] non dovuto

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa è impegnata per complessive € _____ come segue:

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

per € _____ all'int. _____ P.E.G. _____
_____ avente disponibilità

Seveso, lì 16/04/15

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
A. Sarcuni

CITTÀ DI SEVESO
(Provincia di Monza e Brianza)

Oggetto: parere su proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

L'Organo di Revisione del Comune di Seveso, chiamato ai sensi dell'art. 239 comma 1) punto 7) del Tuel ad esprimere il proprio parere sulle proposte di regolamento di dicontabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Preso atto:

- dello schema di modifica del Regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC;
- che tale regolamento avrà efficacia dal 01/01/2015 e dovrà essere approvato preliminarmente all'approvazione del Bilancio 2015;

Esprime parere favorevole all'approvazione di modifica del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" sottoposto al suo esame.

Seveso, 12/05/2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti
D.ssa Elisabetta Civetta

D.ssa Mara Torti

Dott. Giorgio Ghidetti

ASSENTE